



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 472 del 03/09/2025

Disciplina delle attività professionali di wedding planner e destination wedding planner.

Firmato da: Giovanni Porcelli

Proposta di Legge Regionale per la disciplina delle attività professionali di wedding planner e destination wedding planner.

Considerato che la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate, fornisce un quadro normativo per le professioni non regolamentate che può servire da base per la creazione di una Legge Regionale in Campania per regolamentare la professione di wedding planner e destination wedding planner.

Considerata la recente emanazione da parte di UNI delle Norme Tecniche relative ai requisiti del servizio (UNI 11954) ed ai requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità (UNI 11955) per le professioni non regolamentate di wedding planner e destination wedding planner.

Considerata la rilevanza del settore wedding ed eventi nell'economia generale della Campania, anche in relazione al crescente fenomeno del wedding tourism.

Considerato che le figure professionali del wedding planner e del destination wedding planner svolgono attività poliedriche e articolate, operando anche in ambiti multiculturali e con differenti livelli di complessità ai quali è richiesto di possedere competenze tecniche, organizzative, relazionali manageriali e commerciali.

Considerata l'importanza che i professionisti wedding planner e destination wedding planner rivestono nelle attività legate a detto settore, si rende opportuno un intervento legislativo che tuteli i diritti dei consumatori ed il valore dell'intero comparto economico attraverso la regolamentazione dell'esercizio delle suddette professioni.

Art. 1. - Oggetto e finalità

1. La presente legge ha per oggetto la regolamentazione della professione di wedding planner e destination wedding planner in Campania.
2. La presente legge ha come finalità:
 - a) la protezione dei diritti del consumatore;
 - b) la valorizzazione e la tutela della filiera economica del settore wedding ed eventi;
 - c) la garanzia di elevati livelli di qualità e di professionalità nello svolgimento delle professioni di cui al comma precedente;
 - d) la garanzia e la promozione della formazione professionale iniziale e continua (aggiornamento) delle menzionate professioni;
 - e) la promozione dell'integrazione tra le attività professionali oggetto della presente legge e il sistema turistico regionale, anche al fine di valorizzare e sviluppare il wedding tourism.

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) cliente: soggetto che affida l'incarico del servizio di wedding planning o destination wedding planning ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale;
 - b) wedding planning: servizio di progettazione, pianificazione, selezione, coordinamento, gestione ed erogazione di tutti gli aspetti e i servizi atti ad organizzare e realizzare l'evento matrimonio, la cerimonia e il ricevimento ed eventi ad essi collegati, con relativi aspetti

- burocratici, tenendo conto della cultura di provenienza della coppia e delle loro specifiche esigenze;
- c) destination wedding planning: servizio di wedding planning per eventi che si svolgono in destinazioni, nazionali o estere, distanti dal luogo di residenza o dimora dei clienti;
 - d) wedding planner: professionista in possesso delle necessarie conoscenze, abilità, strumenti e tecniche necessarie ad erogare il servizio di wedding planning;
 - e) destination wedding planner: professionista in possesso delle necessarie conoscenze, abilità, strumenti e tecniche necessarie ad erogare il servizio di destination wedding planning;
 - f) team di progetto: insieme di professionisti che collaborano alla riuscita dell'evento sotto il coordinamento del wedding planner o del destination wedding planner.

Art. 3. - Elenchi regionali dei wedding planner e dei destination wedding planner professionisti

1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale alle Attività Produttive gli Elenchi regionali degli esercenti la professione di wedding planner e destination wedding planner di cui all'articolo 2, distinti per professione.
2. Per ciascun Elenco potranno prevedersi sub-elenchi regionali da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la III Commissione consiliare permanente ed il Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'articolo 12.
3. In detti Elenchi debbono essere iscritti tutti coloro che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge oppure che siano in possesso della certificazione di conformità alle Norme Tecniche UNI 11954 e UNI 11955 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
4. Gli Elenchi di cui innanzi sono sottoposti a revisione biennale.
5. Gli oneri di gestione degli Elenchi regionali sono coperti mediante:
 - a) contributi di iscrizione iniziale a carico dei professionisti, nella misura stabilita dalla Giunta regionale, non superiore a euro 100,00;
 - b) contributi annuali per il mantenimento dell'iscrizione, nella misura stabilita dalla Giunta regionale, non superiore a euro 50,00.

Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali

1. L'iscrizione negli elenchi regionali dei wedding planner e dei destination wedding planner professionisti è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (UE) o cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso con la UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione di persone;
 - b) compimento del diciottesimo anno di età;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente;
 - e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - f) certificazione di conformità alle Norme Tecniche UNI 11954 e UNI 11955 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento oppure, in sua mancanza, abilitazione all'esercizio della professione di wedding planner o di destination wedding planner conseguita con la frequenza di corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami presso enti di formazione riconosciuti dalla Regione Campania o da altra normativa nazionale o comunitaria;

2. Ai fini dell'iscrizione negli Elenchi regionali, i professionisti devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. La polizza deve prevedere un massimale congruo con l'attività svolta e comunque non inferiore a euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3. Nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione statale e comunitaria, coloro che sono in possesso di abilitazione all'esercizio delle suddette professioni, conseguite presso enti territoriali diversi dalla Regione Campania, ovvero da altri Stati membri dell'UE, possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell'ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità mensile da presentare alle strutture regionali competenti per materia; non è possibile presentare più di due dichiarazioni per ciascun anno solare.
4. L'esercizio in forma stabile delle attività professionali previste dall'articolo 2, primo comma, lettere d) ed e) della presente legge, per coloro che hanno conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti territoriali diversi dalla Regione Campania, ovvero da altri Stati membri dell'UE, e che li abilita alle predette professioni, è demandato alla verifica della conoscenza del territorio (inteso anche come filiera di settore) nonché del patrimonio storico, artistico, naturale ed enogastronomico della Regione Campania dimostrabile mediante frequenza di un corso di aggiornamento professionale e superamento del relativo esame finale svolto con le medesime prerogative e modalità di quelli per l'abilitazione e l'aggiornamento.

Art. 5. - Abilitazione e aggiornamento professionale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di wedding planner o di destination wedding planner è conseguita con la frequenza di appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami presso enti di formazione riconosciuti dalla Regione Campania o da altra normativa nazionale o comunitaria.

2. I corsi di formazione professionale per wedding planner e destination wedding planner, che precedono l'esame di abilitazione all'esercizio della professione ed i corsi di aggiornamento professionale, cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione negli elenchi regionali sono istituiti dalla Regione.

La Regione, attraverso le competenti strutture della formazione e del lavoro e il Comitato tecnico consultivo regionale, definisce contenuti e modalità di attuazione in rispondenza ai contenuti e ai criteri indicati dalle Norme Tecniche UNI 11954 e UNI 11955, e con apposito provvedimento delibera le materie oggetto dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, i programmi, la durata, le prove finali, nonché le eventuali prove selettive per l'ammissione ad essi.

4. Il programma dei corsi di qualificazione professionale, distinti per ciascuna figura professionale (wedding planner e destination wedding planner), è costituito dagli insegnamenti fondamentali di cui alle richiamate Norme Tecniche UNI 11954 e UNI 11955 ed in particolare all'appendici A e C della Norma Tecnica UNI 11955 relativi agli elementi per la valutazione della conformità (Appendice A) e alla formazione professionale (Appendice C).

5. I corsi di qualificazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di wedding planner e destination wedding planner devono avere una durata minima di 300 ore, di cui almeno il 60% dedicate ad attività pratiche o stage.

6. I corsi di aggiornamento professionale devono avere una durata minima di 48 ore per biennio.

7. Gli enti di formazione che intendono erogare i corsi di cui al presente articolo devono essere accreditati presso la Regione Campania e devono possedere i seguenti requisiti:

a) docenti con comprovata esperienza professionale nel settore, non inferiore a cinque anni;

- a) piano formativo conforme ai contenuti previsti dalle Norme Tecniche UNI 11954 e UNI 11955;
 - b) adeguate strutture per lo svolgimento delle attività didattiche teoriche e pratiche.
8. La Regione riconosce, ai fini dell'ammissione ai corsi di abilitazione, i crediti formativi acquisiti tramite percorsi formativi precedenti o l'esperienza professionale documentata, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale.
 9. La frequenza dei corsi di formazione professionale è obbligatoria per almeno l'ottantacinque per cento, sia delle ore di insegnamento, che di stage pratico.
 10. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge un punteggio minimo di 75/100 alle prove d'esame.
 11. Il mancato superamento della prova d'esame prevista non preclude la possibilità della ripetizione della prova nella sessione di esame immediatamente successiva. Il mancato superamento della prova d'esame per due volte consecutive preclude l'ulteriore possibilità di ripetizione ed il candidato deve frequentare nuovamente l'intero corso di abilitazione.
 12. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, per un periodo minimo e relativo a materie di insegnamento conformi alle richiamate Norme Tecniche, è obbligatoria per almeno l'ottantacinque per cento delle ore di insegnamento.
 13. Gli oneri per l'organizzazione dei corsi e degli esami e per il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti, senza nessun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 6. - Superamento dell'esame di abilitazione e iscrizione negli Elenchi regionali

1. Tutta la documentazione inerente ai corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, completi di registro delle presenze, atti delle prove di esame completi dei dati relativi ai punteggi conseguiti da ciascun candidato, sono conservati presso gli enti di formazione riconosciuti dalla Regione Campania o da altra normativa nazionale o comunitaria.
2. La Giunta Regionale o un soggetto terzo da Essa delegato avrà facoltà di controllare detta documentazione ai fini della verifica della regolare iscrizione dei professionisti; l'entità controllore ha facoltà di procedere sia con controlli a campione, che con controlli specifici effettuati dietro specifica e motivata segnalazione di terzi.
3. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai soggetti in possesso di certificazione di conformità alle Norme Tecniche UNI 11954 e UNI 11955 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento in quanto soggetti ad altra disciplina avente medesime finalità.
4. I professionisti in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, possono fare richiesta all'Assessorato alla Formazione, ovvero al soggetto terzo da Esso appositamente designato, per l'iscrizione nei pertinenti elenchi e sub-elenchi. Detto soggetto provvederà alla pubblicazione e all'aggiornamento degli Elenchi e dei sub-elenchi, nonché alle modalità e termini per la tenuta e l'aggiornamento delle informazioni in essi contenuti.
5. I professionisti iscritti sono obbligati a comunicare al soggetto incaricato della tenuta degli Elenchi regionali e degli eventuali sub-elenchi:
 - a) entro 15 gg. ogni sopraggiunta causa di sospensione o cancellazione dagli elenchi e/o sub-elenchi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdita della certificazione di conformità alle Norme Tecniche, mancata frequenza ai corsi di aggiornamento professionale, provvedimenti disciplinari emessi dall'Associazione di categoria a cui il professionista è iscritto);
 - b) entro il 28 febbraio di ciascun anno: gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale frequentati nel corso dell'anno precedente;

- c) entro trenta giorni: ogni variazione dei dati comunicati in precedenza.
6. Il soggetto incaricato della tenuta degli Elenchi regionali e degli eventuali sub-elenchi provvede all'iscrizione dei professionisti nel termine massimo di giorni quarantacinque dalla presentazione della relativa domanda; l'assenza di parte della documentazione a corredo della domanda di iscrizione determina la sospensione del suddetto termine dal momento della richiesta di integrazione documentale alla produzione della stessa da parte del professionista.
 7. Il soggetto incaricato della tenuta degli Elenchi regionali e degli eventuali sub-elenchi provvede all'aggiornamento degli stessi nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della relativa comunicazione da parte dei professionisti. Per il caso di cui al comma 5, lettera a), detto termine è ridotto a giorni tre.
 8. Dagli Elenchi regionali deve risultare in ogni caso se il professionista aderisce ad un'Associazione di categoria dotata di codice deontologico, regolamento disciplinare e collegio di disciplina e se tale Associazione è iscritta negli elenchi tenuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per i professionisti ricadenti in tale ipotesi deve essere reso disponibile anche il link che rinvia alla pagina del consiglio di disciplina ed il relativo indirizzo pec.

Art. 7. - Divieti e incompatibilità

1. È fatto divieto agli esercenti le attività professionali di wedding planner e destination wedding planner, di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, principalmente, quelle relative alle professioni turistiche di cui alla Legge Regionale 16 marzo 1986 n. 11, nonché quelle in concorrenza con le Agenzie di Viaggio, quali la funzione di corrispondente di altre Organizzazioni turistiche estere e nazionali, l'accaparramento diretto ed indiretto di clienti per conto di Aziende alberghiere, Imprese di trasporto e simili.
2. Le attività professionali in questione sono incompatibili con qualsiasi altra attività lavorativa svolta o comunque svolta nei confronti della Pubblica Amministrazione o presso Enti pubblici e società partecipate.

Art. 8. - Controlli e vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali contemplate nella presente legge spettano alla Giunta regionale della Campania, che le esercita anche tramite gli Organismi pubblici periferici e i Comuni.
2. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9.

Art. 9. - Sanzioni amministrative

1. L'esercizio delle professioni di wedding planner e destination wedding planner disciplinate dalla presente legge senza le prescritte abilitazioni ed iscrizioni negli elenchi regionali è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 15.000,00.
2. L'esercizio dietro compenso, da parte di detti professionisti, di attività estranee alle loro professioni nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle professioni turistiche di cui alla Legge Regionale 11/1986, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
3. Il comportamento irrispettoso nei confronti dei clienti e/o dei loro ospiti e, più in generale, dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. Le strutture ricettive e le imprese del settore wedding ed eventi che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi delle prescritte iscrizioni ed abilitazioni all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati). Contestualmente i verbali relativi alle violazioni dovranno essere trasmessi agli uffici di riferimento della Giunta Regionale al fine di eventuali cancellazioni dai registri e per la commutazione di eventuali altre sanzioni.

Art. 10. - Compensi professionali e sanzioni amministrative

1. L'Assessorato alle Attività Produttive, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi minimi e massimi per le prestazioni professionali di wedding planner e destination wedding planner.
2. I parametri di cui al comma 1 hanno il fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e la tutela dei clienti.
3. I professionisti iscritti negli Elenchi regionali sono tenuti a pattuire per iscritto con il cliente il compenso per le prestazioni professionali, specificando le voci di costo e le modalità di pagamento.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pattuizione scritta del compenso di cui al comma precedente costituisce illecito disciplinare ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1.000,00.
5. Gli esercenti le attività professionali di wedding planner e destination wedding planner che applichino compensi difformi ai tariffari prestabiliti, specialmente se a ribasso e tali da costituire concorrenza sleale con gli altri professionisti, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.500,00 con aumento al doppio di detti importo in caso di ribassi tali da costituire concorrenza sleale.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune ove ha la sede legale l'attività del professionista.
7. Possono essere, altresì, comminate da parte del Comune, in caso di recidiva nell'applicazione di compensi notevolmente difformi da quelli indicati, le sanzioni di cui al precedente articolo 9.

Art. 11. - Ricorsi e revisione delle sanzioni amministrative

1. Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge, gli interessati possono presentare ricorso al dirigente della struttura regionale competente in materia di attività produttive entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
2. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, tramite posta elettronica certificata, e deve contenere:
 - a) le generalità complete del ricorrente;
 - b) gli estremi del provvedimento impugnato;
 - c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda il ricorso;
 - d) l'eventuale documentazione a supporto delle proprie ragioni;
 - e) la sottoscrizione del ricorrente.

3. Il dirigente della struttura regionale competente, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 12, decide sul ricorso entro 60 giorni dalla sua presentazione, sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
 - a) l'effettiva sussistenza della violazione contestata;
 - b) la gravità della violazione in relazione all'interesse pubblico tutelato;
 - c) la buona fede del trasgressore e l'assenza di precedenti violazioni;
 - d) l'eventuale recidiva;
 - e) il comportamento successivo alla contestazione volto a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.
4. La presentazione del ricorso sospende i termini per il pagamento della sanzione fino alla decisione sullo stesso.
5. Il provvedimento che decide sul ricorso può:
 - a) accogliere il ricorso, annullando il provvedimento sanzionatorio;
 - b) accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l'importo della sanzione nei limiti minimi e massimi previsti dalla presente legge;
 - c) respingere il ricorso, confermando il provvedimento sanzionatorio.
6. In caso di motivi sopravvenuti o precedentemente non conosciuti, è ammessa, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, la richiesta di revisione della sanzione al medesimo organo che ha irrogato la sanzione, il quale decide entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
7. Le decisioni sui ricorsi e sulle richieste di revisione sono notificate agli interessati entro 15 giorni dalla loro adozione.
8. Resta ferma la possibilità di impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti all'autorità giudiziaria competente, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12. - Comitato tecnico consultivo regionale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale alle Attività Produttive il Comitato tecnico consultivo regionale per le professioni di wedding planner e destination wedding planner.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) l'Assessore alla Formazione o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) l'Assessore al Turismo o un suo delegato, che lo presiede;
 - c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale o un suo delegato;
 - d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo o un suo delegato;
 - e) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle professioni di wedding planner e destination wedding planner;
 - f) due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte in ordine:
 - a) alla tenuta e all'aggiornamento degli Elenchi regionali;
 - b) ai programmi dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;
 - c) ai parametri per il calcolo dei compensi professionali;
 - d) alle problematiche inerenti all'esercizio delle professioni.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per tre anni. I componenti possono essere confermati. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.
5. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento interno adottato dal Comitato stesso.

Art. 13. - Promozione del wedding tourism

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze in materia di promozione turistica e valorizzazione del territorio, promuove il wedding tourism, anche attraverso:
 - a) l'inclusione del segmento wedding negli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale;
 - b) il sostegno alla partecipazione dei professionisti iscritti negli Elenchi regionali a fiere ed eventi internazionali di settore;
 - c) la realizzazione di materiale promozionale multilingue dedicato alle location e ai servizi per matrimoni ed eventi in Campania;
 - d) l'organizzazione di educational tour rivolti a wedding planner e destination wedding planner internazionali;
 - e) la creazione di una sezione dedicata al wedding tourism nel portale turistico regionale.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, definisce annualmente le iniziative di promozione del wedding tourism da realizzare.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può stipulare accordi e protocolli d'intesa con enti locali, camere di commercio, associazioni di categoria, operatori economici e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 14. - Disposizioni transitorie

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono già l'attività professionale di wedding planner o destination wedding planner in forma continuativa da almeno tre anni, possono iscriversi agli Elenchi regionali di cui all'articolo 3, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), previa presentazione di documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività.
2. L'iscrizione ai sensi del comma 1 ha carattere provvisorio e ha validità di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, i soggetti iscritti in via provvisoria devono conseguire la certificazione di conformità alle Norme Tecniche UNI 11954 e UNI 11955 oppure l'abilitazione all'esercizio della professione secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve includere, **cumulativamente**:
 - a) contratti, fatture o altra documentazione fiscale comprovante l'attività svolta;
 - b) portfolio di eventi organizzati;
 - c) dichiarazioni di clienti e/o fornitori che attestino la collaborazione professionale;
 - d) eventuale iscrizione ad associazioni di categoria del settore.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di valutazione della documentazione presentata ai sensi del presente articolo.

Art. 15.-

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.